



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2016, proposto da:

Anna Poggiani, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Picchio, con domicilio eletto presso lo studio Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non costituito in giudizio;

nei confronti di

Teresa Sannuti non costituita in giudizio;

per l'autorizzazione all'esecuzione della notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, co. 4 c.p.a. e dell'art. 52, comma 2, c.p.a., del ricorso ai controinteressati con la modalità alternativa alla notifica nei modi ordinari

ritenuta più opportuna, anche mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente (URS TOSCANA -MIUR) in luogo dei pubblici proclami in Gazzetta Ufficiale;

fissare eventuale udienza pubblica per la discussione in contraddittorio della presente istanza;

disporre ogni necessaria e conseguente proroga del termine, al momento perentoriamente fissato al 28 febbraio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza cautelare n. 639/2016;

ista l'istanza di autorizzazione in epigrafe con cui si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito web dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, motivata con riferimento all'elevato numero dei destinatari (72), nonché alla non conoscibilità dei rispettivi indirizzi;

Ritenuto che la predetta istanza deve essere accolta sia con riferimento al quadro normativo (art. 52, comma 2, c.p.a. e art. 151 c.p.c, da esso richiamato), sia con riguardo a specifici e plurimi precedenti giurisprudenziali (oltre quelli richiamati nell'istanza), alle cui ampie e convincenti motivazioni qui ci si riporta (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 25/07/2016, n. 8511; idem, Sez. III bis, Sent., 31/05/2016, n. 6408 ;T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14/10/2015, n. 4813; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 10/11/2014, n. 2730;TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord.za 12 novembre 2013, n. 4396). ; Tar Palermo, Decreto Pres. n. 964 del 2013);

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali del MIUR e dell'USR Toscana, dal quale risulti:

1 - il TAR innanzi alla quale pende il giudizio con l'indicazione del numero di

registro generale (NRG) del ricorso;

2 - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3 - gli estremi dei provvedimenti impugnati e l'esposizione chiara e sintetica dei motivi di gravame;

4- l'indicazione nominativa dei controinteressati collocati nella graduatoria impugnata;

5- l'avvertenza che ogni notizia ed indicazione sullo stato del processo potrà essere acquisita sul sito www.giustizia-amministrativa.it mediante inserimento nel relativo campo del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno del sito del TAR Toscana-Firenze;

6 - l'indicazione del numero del presente provvedimento presidenziale e del suo sintetico contenuto;

7 - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati;

8 - In conseguenza, il MIUR e l'USR Toscana dovranno provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di tutti i documenti sopra elencati, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta corredata dei relativi allegati, su supporto informatico ; la pubblicazione sarà accompagnata da un avviso sinteticissimo nelle NEWS della pagina web iniziale del seguente tenore “ IMPUGNATA AL TAR TOSCANA LA GRADUATORIA ” con l'aggiunta dell'oggetto della stessa; questo sino al giorno dell'udienza fissata per il merito (24 maggio 2017);

9 - il MIUR e l'USR dovranno conservare tutta la predetta documentazione sul proprio sito web sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

10 – Le stesse amministrazioni dovranno rilasciare alla parte ricorrente o al suo difensore un attestato di avvenuta pubblicazione sul sito di tutta la documentazione; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 11 – MIUR e USR Toscana dovranno, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento

denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati;

12- La parte ricorrente dovrà provvedere al deposito dell'istanza di pubblicazione e dei relativi allegati su supporto informatico di agevole apertura e lettura presso il MIUR e l'USR Toscana entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12 del giorno 28 febbraio 2017, peraltro già fissato con ordinanza cautelare n. 639/2016.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei sensi, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 26 gennaio 2017.

Il Presidente
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO